



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2025 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2022, 2023 e 2024 del **Comune di Nocciano (PE)** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

visto l’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2023/INPR, di approvazione delle linee-guida “per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2024/INPR, di approvazione delle linee-guida “per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

vista le deliberazioni n. 200/2023/INPR, n. 218/2024/INPR e n.98/2025/INPR con cui la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni-questionario sui rendiconti 2022, 2023 e 2024, rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 31 ottobre 2024 e 31 luglio 2025;

vista la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione, definita con decreto presidenziale del 1° ottobre 2025, n. 6;

vista l’ordinanza del 26 novembre 2025, n. 34 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le

relazioni sui rendiconti 2022, 2023 e 2024 del Comune di Nocciano (PE) (3880 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Limefit, in data 30 ottobre 2023 (prot. n. 5083), 30 ottobre 2024 (prot. n. 3992) e 24 settembre 2025 (prot. n. 3993).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Tempistica di approvazione dei rendiconti e rispetto dei parametri di deficitarietà

Preliminarmente, si rileva che i rendiconti relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono stati approvati rispettivamente con delibere del Consiglio comunale del 21 giugno 2023 n. 20, del 17 maggio 2024 n. 7 e del 7 maggio 2025 n.12, tutti di poco oltre il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

In merito si rammenta che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda a quanto rappresentato in argomento nella deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Si riscontra inoltre che, in sede di analisi dei dati relativi ai parametri di deficitarietà, è emerso – per tutte le annualità in esame – il rispetto di tutti i parametri.

3. Equilibri di bilancio.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma

821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2024

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	134.852,57	0,00	134.852,57
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	103.278,63	0,00	103.278,63
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	31.573,94	0,00	31.573,94
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	18.000,00	0,00	18.000,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	13.573,94	0,00	13.573,94

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

I prospetti illustrano l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza ed a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Risulta rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. Si evidenzia inoltre, che l'Ente nell'esercizio 2024, riesce a garantire un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, riuscendo quindi ad assicurare l'integrale copertura dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

4. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il triennio in esame.

Risultato di amministrazione 2022/2024

	Gestione 2022			Gestione 2023			Gestione 2024		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			1.453.834,41			1.636.806,83			1.014.155,09
Riscossioni	156.535,31	2.122.797,02	2.279.332,33	148.723,47	1.326.185,88	1.474.909,35	269.924,24	1.775.524,55	2.045.448,79
Pagamenti	617.279,92	1.479.079,99	2.096.359,91	501.836,05	1.595.725,04	2.097.561,09	967.730,27	1.860.095,38	2.827.825,65
saldo di cassa al 31/12			1.636.806,83			1.014.155,09			231.778,23
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.636.806,83			1.014.155,09			231.778,23
Residui attivi	327.413,67	368.030,64	695.444,31	462.242,27	671.051,85	1.133.294,12	863.369,88	759.535,43	1.622.905,31
Residui passivi	266.411,62	580.562,64	846.974,26	321.406,56	1.114.884,49	1.436.291,05	445.691,40	558.510,70	1.004.202,10
FPV spesa corrente			0,00			0,00			0,00
FPV spesa conto capitale			922.352,70			185.365,46			166.966,79
Risultato di amministrazione al 31/12			562.924,18			525.792,70			683.514,65

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Al 31 dicembre 2024, si registra una consistente riduzione della giacenza di cassa rispetto al precedente esercizio e una crescita del risultato di amministrazione legata prevalentemente ad un incremento della massa dei residui attivi rispetto ai passivi nonostante.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP, mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2022	2023	2024
Risultato di amministrazione	562.924,18	525.792,70	683.514,65
Accantonamenti	495.456,61	495.328,09	616.606,72
Vincoli	5.738,00	-	-
parte destinata agli investimenti	-	-	-
Risultato di amministrazione parte disponibile	61.729,57	30.464,61	66.907,93

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

La parte disponibile del risultato di amministrazione, nelle ultime tre annualità, risente esclusivamente delle somme accantonate in quanto sia la parte vincolata che quella destinata agli investimenti risulta pari a zero.

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2022	2023	2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità	301.698,16	401.559,37	501.630,00
Fondo anticipazioni liquidità	53.238,12	51.405,34	49.510,77
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	100.000,00	41.000,00	60.000,00
FGDC	33.467,19	0,00	0,00
Indennità di fine mandato	7.053,14	1.363,38	3.571,18
Quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata del bilancio successivo chiedere al comune	-	-	1.894,57
Totale parte accantonata	495.456,61	495.328,09	616.606,72

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

Con particolare riferimento all'esercizio 2024, l'importo del FCDE, pari ad euro 501.630,00 corrisponde al 64 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2024, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 499.857) è pari al 76 per cento dei residui mantenuti (euro 657.630) di cui euro 241.500 relativi alla competenza ed euro 416.130 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati". Relativamente al Titolo 3, l'importo accantonato (euro 1.773) è pari all'1,44 per cento dei residui mantenuti (euro 123.314) di cui euro 107.737 relativi alla competenza ed euro 15.577 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 100 "Vendita di beni

e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni". Risultano, inoltre, presenti residui per euro 60.019 relativi alla Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" per i quali non è stato ritenuto necessario approntare effettua accantonamenti.

Nelle tabelle che seguono è riportato l'andamento della riscossione, in conto competenza e in conto residui, per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Andamento riscossioni nell'esercizio 2022

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	1.002.643,48	223.530,36	84.663,31	966.351,15	0,00	0,00	0,00	213.639,36
Residui iniziali	519.870,66	70.160,34	81.272,00	105.604,23	0,00	0,00	0,00	25.467,45
Riscossioni in C/competenza	835.662,26	175.737,75	50.393,87	847.626,81	0,00	0,00	0,00	213.376,33
Riscossioni in C/residui	141.734,46	0,00	2.000,00	12.800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Grado riscossione a competenza	83,35%	78,62%	59,52%	87,71%	0,00	0,00	0,00	99,88%
Grado di riscossione a residui	3,67%	0,00	40,64%	8,25%	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BDAP

Andamento riscossioni nell'esercizio 2023

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	1.108.129,03	170.188,74	108.452,90	403.330,75	0,00	0,00	0,00	207.136,31
Residui iniziali	382.629,27	80.138,90	34.269,44	198.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni in C/competenza	792.865,46	152.719,14	73.434,15	100.342,42	0,00	0,00	0,00	206.824,71
Riscossioni in C/residui	96.033,67	14.283,07	15.793,78	22.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Grado riscossione a competenza	71,55%	89,74%	67,71%	24,88%	0,00%	0,00	0,00	99,85%
Grado di riscossione a residui	25,1%	17,82%	46,09%	11,41%	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BDAP

Andamento riscossioni nell'esercizio 2024

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	1.055.021,77	260.149,12	182.393,61	591.293,25	0,00	0,00	0,00	446.202,23

Residui iniziali	601.845,12	17.469,60	35.148,75	478.519,05	0,00	0,00	0,00	311,60
Riscossioni in C/competenza	813.521,42	209.614,87	74.656,85	237.042,47	0,00	0,00	0,00	440.688,94
Riscossioni in C/residui	185.715,91	10.637,82	19.571,98	53.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Grado riscossione a competenza	77,11%	80,57%	40,93%	40,09%	0,00	0,00	0,00	98,76%
Grado di riscossione a residui	30,86%	60,89%	55,68%	11,28%	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BDAP

Dalle sopra esposte tabelle emerge che l'Ente, nell'esercizio 2024, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 77 per cento e al 41 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 31 per cento e al 56 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 48 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In riferimento alla contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), la somma accantonata nel rendiconto 2024, non coincide con l'importo residuo del debito comunicato da Cassa depositi e prestiti (nota acquisita al protocollo di questa Sezione con l'identificativo n. 207 del 21 gennaio 2025).

FAL iscritto in bilancio e Debito Residuo verso CDP

Voci	2023	2024
Fondo anticipazione di liquidità iscritto in bilancio	51.405,34	49.510,77
Debito residuo risultante da comunicazioni CDP	49.319,30	47.424,73

Fonte: dati BDAP, note Cassa depositi e prestiti n. 207 del 21 gennaio 2025.

In merito invece alla corretta contabilizzazione del FAL, l'Ente, negli esercizi 2022 e 2023, non ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Quota fondo anticipazioni di liquidità" così come previsto all'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021. Tale accantonamento risulta, invece,

regolarmente costituito nell'esercizio 2024, dove all'interno della voce "altri accantonamenti" pari a euro 5.465,95 è contenuto l'importo di euro 1.894,57 che corrisponde proprio alla suddetta quota. A tale proposito in seguito alla richiesta di chiarimenti inoltrata per le vie brevi, l'Ente con nota del 10 novembre 2025, prot. n. 4517, ha dichiarato che *"con riferimento alla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità si attesta che solo dall'annualità 2024 si è proceduto all'adeguamento alla vigente normativa (art. 52 del D.L. 73/2021), mentre nelle annualità 2022 e 2023 si è proceduto applicando la vecchia normativa; si segnala inoltre che nel risultato di amministrazione 2024 come Fondo Anticipazione di Liquidità è stato accantonato, per mero errore materiale, la somma di € 49.510,77 superiore al debito residuo al 31/12/2024 pari ad € 47.424,73."*

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione alla voce "Fondo contenzioso" un importo pari ad euro 60.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. A tale proposito, l'Organo di Revisione ha dichiarato di avere verificato *"che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue."*

In merito al calcolo del predetto Fondo, si raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii..

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali si rimanda alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo 7 sui tempi di pagamento.

In merito alle somme contenute nel fondo per indennità di fine mandato, il Revisore ha dichiarato, in sede di parere al rendiconto, di avere verificato la congruità di tali accantonamenti. Dal confronto dei dati contenuti nelle precedenti tabelle relativamente all'andamento del risultato di amministrazione nel triennio in esame emerge che, al netto delle somme accantonate e vincolate, l'Ente presenta nell'ultimo esercizio un saldo finale (*"Parte disponibile"*) positivo e in crescita rispetto all'esercizio precedente.

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una

verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

5. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

Andamento fondo cassa 2022/2024

	2022	2023	2024
Fondo di cassa	1.636.806,83	1.014.155,09	231.778,23
Di cui fondi vincolati	668.507,90	481.507,90	73.369,59

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Limefit e Relazioni del revisore

In seguito alla richiesta inoltrata per le vie brevi dalla Sezione, l'Ente con nota del 10 novembre 2025, prot.n. 4517, ha inviato la determinazione n. 68 del 31 dicembre 2024, con la quale è stata determinata la giacenza di cassa vincolata.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

6. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2024

	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.400,52	118.538,53	107.247,60	156.942,56	241.500,35	657.629,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	6.831,78	50.534,25	57.366,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	15.576,77	107.736,76	123.313,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	74.419,33	60.612,86	289.488,33	354.250,78	778.771,30
Titolo 5 Entrate da riduzioni attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	311,60	5.513,29	5.824,89
Totali	33.400,52	192.957,86	167.860,46	469.151,04	759.535,43	1.622.905,31
Titolo 1 Spese correnti	30.619,55	50.299,62	90.675,12	243.724,61	471.269,78	886.588,68
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.680,69	7.041,00	0,00	13.265,95	80.326,52	107.314,16
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie						
Titolo 7 Uscite per conto terzi	3.384,86	0,00	0,00	0,00	6.914,40	10.299,26
Totali	40.685,10	57.340,62	90.675,12	256.990,56	558.510,70	1.004.202,10

Fonte: Questionario al rendiconto 2024

L'Ente presenta una quantità rilevante di residui attivi sul Titolo 1 (euro 657.629,56), pari nel complesso a circa il 40% per cento dei residui totali e di residui passivi sul Titolo 1 (euro 886.588,68) pari a circa l'88 per cento dei residui totali.

In merito alle entrate del titolo primo, l'importo dei residui fa riferimento alle entrate derivanti dalla riscossione della TARI e dell'IMU (antecedenti all'esercizio 2024) come di seguito rappresentato nel dettaglio.

Residui Titolo I entrate anni antecedenti al 2024.

Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
2020	1025	IMU - ACCERTAMENTI	20.000,00
2020	1200	TARSU - TARES - TARI	10.259,18
2020	1210	TARSU ACCERTAMENTI	3.141,34
2021	1025	IMU - ACCERTAMENTI	64.704,96
2021	1200	TARSU - TARES - TARI	28.861,30
2021	1210	TARSU ACCERTAMENTI	24.972,27
2022	1025	IMU - ACCERTAMENTI	70.747,42

2022	1200	TARSU - TARES - TARI	11.500,18
2022	1210	TARSU ACCERTAMENTI	25.000,00
2023	1023	I.M.U. ALTRI IMMOBILI	2.215,17
2023	1025	IMU - ACCERTAMENTI	80.000,00
2023	1200	TARSU - TARES - TARI	43.143,65
2023	1210	TARSU ACCERTAMENTI	30.000,00
TOTALE			414.545,47

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2024 – Entrate.

I residui attivi presenti al titolo 4 sono relativi per la maggior parte agli esercizi 2023 e 2024.

Conclusivamente, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. Tempi di pagamento

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale di ritardo dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto) secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla Sezione Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG.

Si rimanda, inoltre, a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

Gli indicatori annuali del tempo medio di ritardo per gli esercizi 2021-2024 non risultano pubblicati sul sito dell'Ente, ma sono stati comunque trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati nell'apposita Sezione *"Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio dello stock di debiti commerciali"* e risultano pari a 19 giorni per l'esercizio 2021, a 8 giorni per l'esercizio 2022, a -6,15 giorni per l'esercizio 2023 e a -11,61 giorni per l'esercizio 2024.

In riferimento all'esercizio 2024, l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto ha dichiarato di avere verificato che *"il debito commerciale residuo a fine esercizio si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello dell'esercizio precedente"* e che *"l'indicatore di ritardo annuale è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 co.859 lett. b) L.145/2018)."*

Sull'argomento oggetto del presente punto, si segnala, infine, la recente circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che *"per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi*

di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

8. Organismi partecipati

Con delibera di consiglio comunale n. 38 del 27 dicembre 2024 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2022	Risultato d'esercizio Bilancio 2023	Risultato d'esercizio Bilancio 2024
ACA s.p.a. in house providing	1,45%	Mantenimento	1.593.953	2.823.060	3.693.872
Ecologica Pescaresse s.p.a. in liquidazione	3,56%	In liquidazione	N.D.	N.D.	N.D.
Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l.	0,8985%	dismissione	307	812	1

Fonte: Deliberazione Consiglio comunale n. 38 del 27.12.2024

Le partecipazioni indirette risultano, invece le seguenti:

Partecipazioni indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2022	Risultato d'esercizio Bilancio 2023	Risultato d'esercizio Bilancio 2024
Hidrowatt Abruzzo s.p.a. (tramite ACA s.p.a.)	0,58%	In liquidazione	-	-	-
Risorse Idriche s.r.l. (tramite ACA s.p.a.)	1,45%	In liquidazione	-	-	-

Fonte: Deliberazione Consiglio comunale n. 38 del 27.12.2024

Per quanto riguarda la società "Ecologica Pescaresse s.p.a.", da un controllo effettuato sul sistema TELEMACO, la procedura di liquidazione non risulta ancora conclusa e l'ultimo bilancio

approvato risale all'esercizio 2011.

In merito alla società "Terre Pescaresi Soc. Cons. a r.l.", l'Ente non ha ancora concluso la procedura di alienazione delle quote di partecipazione.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione ribadisce la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)"*.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, dalle informazioni reperite sul sistema TELEMACO, entrambe le società Hydrowatt Abruzzo spa e Risorse Idriche srl sono state cancellate dal registro delle imprese rispettivamente in data 8 giugno 2023 e 8 gennaio 2025.

Infine, in merito alla ricognizione dei rapporti di credito/debito tra l'Ente ed i propri organismi partecipati ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. j del d.lgs.118/2011, l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2024, ha dichiarato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate ed è corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di acquisizione delle entrate al Titolo I, specie in riferimento a quelle relative alla gestione a residuo della TARI e dell'IMU, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di liberare risorse dal FCDE e conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società "Ecologica Pescaresse s.p.a." e la dismissione delle quote di partecipazione nella società "Terre Pescaresi Società Cons. a r.l.".

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Nocciano (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

L'Estensore
Bruno LOMAZZI

Il Presidente
Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA